

Data	10/12/2012
Ente giudicante	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SESTA
Numero	22506

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T**

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9111/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE;

RICORRENTE

contro

STUDIO LEGALE ASSOCIATO;

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 32/31/2010 della Commissione Tributaria Regionale di PALERMO - Sezione Staccata di CATANIA del 28.1.2010, depositata l'11/02/2010;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

E' stata depositata la seguente relazione.

1. L'Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Catania 32/31/10 del 11 febbraio 2010 che respingeva l'appello dell'Ufficio affermando la spettanza allo Studio associato Branca e Ruggeri del rimborso IRAP relativamente all'anno 2002.
2. I contribuenti si sono costituiti in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso deve essere rigettato.

La *presuntione hominis* secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione ai fini IRAP costituisce, appunto, una presunzione che può essere superata con adeguata motivazione; così come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di merito ha evidenziato la assenza di personale dipendente e la esiguità delle spese per beni strumentali.

Il Collegio ha condiviso la relazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1500 oltre agli accessori di legge.

Ex Parte Creditore.it